



RLS NEWS

Aprile 2009



SOMMARIO :

<i>Firmiamo la petizione a sostegno del T.U..</i>	<u>1</u>
<i>Il tutor è responsabile in caso di infortunio dell'apprendista.</i>	<u>2</u>
<i>Esposti amianto e benefici previdenziali.</i>	<u>2</u>
<i>Formazione sicurezza: anche l'INPS stanZIA risorse.</i>	<u>3</u>
<i>Infortunio mortale e consumo di alcol.</i>	<u>3</u>
<i>La comunicazione del nominativo RLS all'INAIL</i>	<u>4</u>
<i>Ispezioni sul lavoro: progetto trasparenza e uniformità.</i>	<u>4</u>

Eventi, convegni e... 5


Stampato in proprio in
Via L. Settembrini, 6 - Verona
www.cgilverona.it

 **045. 8674669**



FIRMIAMO LA PETIZIONE A SOSTEGNO DEL T.U.

Il Testo Unico sulla sicurezza, diventato legge meno di un anno fa, è già in pericolo! Mentre il precedente Governo aveva coinvolto tutte le parti sociali prima della sua realizzazione,



l'attuale compagine governativa non solo non ha provveduto ad attuare le disposizioni ma, senza nessuna consultazione preventiva delle Regioni e delle Parti Sociali, ha deciso di cambiare questa importante normativa approvando un decreto di ben 136 articoli che stravolge completamente la legge sulla sicurezza sul lavoro:

- riduce la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, per addossarle al lavoratore;
- interviene sullo Statuto dei diritti dei lavoratori (superando il divieto di visita preassuntiva da parte del medico competente e limitando la contrattazione delle condizioni di lavoro delle RSU);
- riduce la tutela sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori anche in caso di malattie professionali;
- riduce le sanzioni, fino a dimezzarle per i datori di lavoro ed aumenta quelle a carico dei lavoratori;
- sposta l'asse della rappresentanza dei lavoratori nelle imprese verso la bilateralità prevedendo che gli Enti Bilaterali possano certificare la corretta attuazione delle norme (sic!).

Per tutte queste ragioni le lavoratrici e i lavoratori sono chiamati a firmare una petizione per ribadire il giudizio positivo sul Dlgs 81/08 (Testo Unico) e la propria contrarietà al suo svuotamento. Le firme raccolte saranno consegnate ai Ministri interessati chiedendo ai rappresentanti in Parlamento, alle Regioni e agli Enti Locali di difendere la salute e la vita di chi lavora difendendo il Dlgs 81/08 e chiedendone la sua piena applicazione. La CGIL attraverso tutti i suoi funzionari, delegati RSU e RLS si impegna a rendere edotti i lavoratori e le lavoratrici affinché firmino a sostegno del Testo Unico sulla sicurezza contro il tentativo di cancellazione del diritto alla salute che il Governo si appresta a fare.

IL TUTOR E' RESPONSABILE IN CASO D'INFORTUNIO DELL'APPRENDISTA

Con un'importante sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che chi svolge il ruolo di formatore degli apprendisti ha il dovere di accertarsi del rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei rischi infortunistici e del fatto che l'apprendista possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.



Il tutor, anche se è un lavoratore dipendente, deve vigilare affinché le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore ed essendo imposto al "garante" anche di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela.

Per questi motivi la Suprema Corte ha confermato nei confronti di un dipendente di una ditta, preposto alla formazione, la condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di lavoratore-apprendista minorenni.

La sentenza conferma così il giudizio di responsabilità del tutor, con riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, agli obblighi di tutela e di vigilanza finalizzati proprio ad evitare che gli apprendisti, durante il periodo di formazione, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica.

Riferimento: Cassazione penale, Sentenza 7/4/2009, n. 15009

ESPOSTI AMIANTO E BENEFICI PREVIDENZIALI

La Corte dei Conti è intervenuta sul tema del riconoscimento del beneficio previdenziale in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ribadendo che tale diritto è subordinato all'accertamento di un'esposizione per valori superiori a quelli ritenuti a rischio.

La sezione giurisdizionale per il Veneto si è espressa sul preteso diritto al riconoscimento dei contributi figurativi, ex art. 13 comma 8° della legge n. 257/1992 per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, in relazione al periodo di attività lavorativa svolta presso l'Autorità portuale di Venezia ed, in particolare, nei fabbricati n. 205 e n. 248 e nelle aree adiacenti agli stessi, dove venivano svolte le attività concernenti il "ciclo operativo nave".

La Corte dei Conti, richiamando la precedente giurisprudenza, afferma che il riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, è subordinato all'accertamento di un'esposizione per valori superiori a quelli ritenuti a rischio, individuati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 277/1991 in 0,1 fibre/cc, pari a 100 fibre/litro.

Pertanto il giudice di merito deve accertare se colui che ha avanzato domanda, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991.

Inoltre la Corte sostiene che nei giudizi in materia di esposizione qualificata all'amianto debba ritenersi che unico soggetto legittimato passivamente sia l'Inpdap - quale ente previdenziale che eroga la prestazione pensionistica richiesta - perché l'Inail svolge (tramite la CONTARP) solo una funzione prodromica di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto per ogni singolo lavoratore.

Riferimento: Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Veneto, Sentenza 20/3/2009, n. 263

FORMAZIONE SICUREZZA: ANCHE L'INPS STANZIA RISORSE

L'INPS fa sapere di voler realizzare un'attività formativa sulla sicurezza per i professionisti e i funzionari tecnici che operano nei cantieri temporanei e mobili.

La Direzione centrale ha reso disponibile la somma complessiva di € 228.800,00, secondo la ripartizione territoriale stabilita nella determinazione RS30/104/2009 del 7 aprile 2009.

La spesa di riferimento è stata individuata sulla base di una durata complessiva per ciascuna edizione di 120 ore e di un costo unitario per partecipante pari a €. 1.040,00.

Spetta alle Direzioni regionali interessate trasmettere alla Direzione centrale copia della convenzione che verrà rispettivamente stipulata.



Riferimento : Messaggio INPS del 14/4/2009, n. 8413

INFORTUNIO MORTALE E CONSUMO DI ALCOL

La sezione penale della corte d'appello di Perugia è intervenuta nel caso di un lavoratore deceduto a causa della caduta da un ponteggio privo delle protezioni anti-caduta prescritte dalla legge.

Secondo quanto accertato in fase di dibattimento, quest'ultimo aveva consumato durante il pranzo, dunque poco prima dell'incidente, una quantità di vino pari ad un litro.

Al momento del ricovero ospedaliero i medici avevano rilevato un tasso alcolemico pari a 0,86 gr/l. Il perito nominato dal giudice invece, tenuto conto del tempo trascorso dal pranzo e del fatto che il soggetto fosse "a stomaco pieno", aveva approssimativamente stimato l'alcoolemia al momento dell'evento in valori oscillanti tra 1,1 e 1,2, gr/l.

Tali valori, sempre a detta del perito, erano senz'altro idonei a determinare un'attenuazione della vigilanza ed una dilatazione dei tempi di reazione.

Il tasso alcolemico stimato nel lavoratore infortunato non è stato comunque ritenuto significativo dalla Corte come causa sopravvenuta di per sé idonea a determinare l'incidente.


In primo luogo perché l'evento fu altresì determinato dalla violazione della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro: difatti se questi avesse adottato le misure prescritte nell'allestimento del piano del ponteggio (in particolare predisponendo un adeguato meccanismo di protezione dalle cadute) l'evento, nonostante la condotta "colposa" del lavoratore, non si sarebbe verificato.

La Corte ha sentenziato che: [...], *il grado di alcolemia, peraltro tale da non comportare un grave stato di ubriachezza [...], se certamente non ebbe a favorire la prontezza delle reazioni [del lavoratore], non fu comunque la causa della sua caduta. [...]*.

Sotto altro profilo i giudici hanno negato efficacia "scriminante" alla condotta del lavoratore non ritenendo che essa potesse costituire un comportamento abnorme, eccezionale, imprevedibile tale escludere la responsabilità dell'imputato.

Infatti, il consumo di una quantità "non modica" di alcool, ha sostenuto la Corte, «non costituisce un'evenienza rara e impensabile in soggetti dediti ad attività materiali abbastanza pesanti e soliti consumare vino ai pasti».

Riferimenti: Corte d'Appello, Sentenza, 23/12/2008, n. 840, Perugia, Sez. Penale



LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DELL'RLS ALL'INAIL

I dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n.11 del 12 marzo 2009 relativa alla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) hanno portato l'INAIL ad emanare un comunicato congiunto con le associazioni artigiane Confartigianato Imprese CNA Conf. Naz. Artigianato e pmi, Casartigiani, Clai.

In tale nota del 2 aprile 2009 viene specificato che la circolare in questione e la procedura on-line **riguardano esclusivamente** la comunicazione dei dati del **rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**. Per quanto riguarda altre fattispecie (RLST - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione.

L'INAIL fa sapere inoltre che fornirà successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo Unico in materia.

Infine viene ricordato che anche le associazioni datoriali, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l'accesso ai servizi dell'INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati dell'RLS.



Riferimento: [INAIL Direzione Centrale Prevenzione comunicato congiunto 2/4/2009](#)

ISPEZIONI SUL LAVORO: PROGETTO TRASPARENZA E UNIFORMITA'

Il Ministero del Lavoro in attuazione al Memorandum d'intesa sul lavoro pubblico del 18.1.2007 e della Direttiva del Ministro del 18.9.2007, ha deciso di avviare sul territorio nazionale un "Progetto di trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva".

Al fine di assicurare "trasparenza" e "uniformità" dell'attività ispettiva intende coinvolgere le parti sociali individuando come sensori qualificati sul territorio questi interlocutori:

- segretari provinciali di Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- presidenti provinciali delle Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- presidenti dei Consigli provinciali degli ordini professionali di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979.



Secondo la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva questi interlocutori sociali dovrebbero permettere il monitoraggio del corretto funzionamento dell'attività ispettiva e contemporaneamente permettere la realizzazione di un osservatorio sulle casistiche più rilevanti per consentire interventi volti al miglioramento della qualità del lavoro.

Leggendo la nota ministeriale si evidenzia che, al fine di evitare disparità di trattamenti delle imprese e provocare fenomeni di dumping sociale, ai citati interlocutori viene chiesto, innanzitutto, di monitorare e segnalare eventuali valutazioni ispettive che si dovessero discostare in maniera evidente da istruzioni ed indirizzi interpretativi forniti dal Ministero.

Quanto alla trasparenza, viene chiesto di segnalare le situazioni che possono incidere sul profilo deontologico, sull'obbligo di astensione e sulla dichiarazione di incompatibilità da parte del personale ispettivo, nonché sulle disposizioni a tutela della riservatezza e del segreto professionale

Al fine di agevolare le segnalazioni, il Ministero del Lavoro ha predisposto una modulistica che potrà essere utilizzata dai suddetti interlocutori qualificati in caso di violazione del principio di uniformità d'azione e/o di violazione dei profili deontologici.

Nel primo caso, le segnalazioni dovranno essere inviate al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza alla Direzione Generale per l'Attività ispettiva ed alla competente Direzione Regionale per il Lavoro, allegando eventuale documentazione da cui emergano gli elementi di non conformità.

Il Direttore dell'ufficio sarà tenuto a sentire il soggetto segnalante entro 30gg. dal ricevimento della segnalazione e, ove ne sussistano i presupposti, potrà adottare i provvedimenti amministrativi che permettano l'eliminazione dei vizi dell'atto sanzionatorio.

Se la segnalazione non dovesse trovare accoglimento a livello territoriale o non dovesse essere ritenuta sufficiente o congrua la soluzione individuata, l'istante potrà rappresentare la situazione, per mezzo del corrispondente organismo nazionale dell'associazione sindacale, datoriale o dei professionisti, alla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva che sarà tenuta ad esprimersi sulla questione.

Nel secondo caso, la segnalazione dovrà essere fatta al Direttore della DPL e per conoscenza ai Direttori generali delle risorse umane ed Affari generali e dell'Attività ispettiva e della DRL competente, anche omettendo le informazioni sull'identità del personale.

Il Direttore dovrà convocare l'istante per approfondire quanto segnalato ed adottare i provvedimenti che riterrà opportuni.

Anche in questo caso, chi ha presentato l'istanza, potrà rappresentare nuovamente la situazione per mezzo del corrispondente organismo nazionale dell'associazione sindacale, datoriale o dei professionisti, alla Direzione Generale delle Risorse Umane ed Affari generali e dell'Attività Ispettiva che potranno avviare le iniziative che riterranno opportune.



Riferimento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 27/4/2009, n. 6052

EVENTI: CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CORSI, ECC.

PAVIA (Cilavegna)	Formazione, informazione, addestramento in materia di sicurezza e salute sul lavoro nelle strutture sanitarie e residenze per anziani.	AIAS	22.5.2009
TORINO	Salute e campi magnetici	Ministero della Salute	26.5.2009
PISA	Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori	Regione Toscana ASL 5 di Pisa	28-29.5.2009

Ulteriore materiale informativo in materia di salute e sicurezza e' reperibile sul sito della CGIL di VERONA:

<http://www.cgilverona.it/pagina.php?short=&Av=62&Bv=&active=Av&cat=62>